

LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E L'INFORMATICA

1. – Com'è noto, la facoltà di Giurisprudenza è sempre stata fra quelle caratterizzate dal più alto numero di iscrizioni, a causa della pluralità e varietà degli sbocchi professionali offerti.

Il giurista, infatti, non solo trova naturale occupazione nelle tradizionali professioni legali (avvocatura, magistratura e notariato), che richiedono necessariamente la laurea in Giurisprudenza, ma può svolgere altre funzioni di prestigio e responsabilità in vari campi dell'attività sociale, economica e politica. Potrà, ad esempio, accedere a prestigiose carriere (diplomatica, universitaria, militare), trovare impiego nelle più alte istituzioni dello Stato (Senato della Repubblica, Camera dei deputati) o negli organismi comunitari (Unione Europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia), nelle pubbliche amministrazioni (come consigliere di prefettura, commissario di polizia, segretario comunale, direttore delle imposte, del demanio, di dogana, ecc.), nonché nelle aziende private (giurista d'impresa) operanti nei più svariati settori (sanitario,

sportivo, bancario, assicurativo, finanziario, fiscale), nel giornalismo (ad es. come cronista giudiziario o parlamentare o di politica internazionale), nel settore dei trasporti (ad es. come direttore di aeroporto, addetto all'ufficio legale delle Autorità Portuali o di compagnie aeree e di navigazione, funzionario delle Capitanerie di porto, dell'ENAC, dell'ENAV, ecc.). Potrà, inoltre, dedicarsi all'insegnamento nelle scuole superiori (dopo aver frequentato corsi abilitanti), nonché svolgere attività professionale di consulenza giuridica nell'ambito di uffici legali di imprese pubbliche e private, studi professionali, enti ed istituzioni, etc. In definitiva, la laurea in Giurisprudenza consente di svolgere qualunque attività professionale, autonoma o subordinata, pubblica o privata, per la quale sia necessaria un'approfondita conoscenza del diritto.

2. – Lo straordinario sviluppo assunto negli ultimi decenni dall'informatica (con particolare riferimento ad Internet ed all'uso della posta elettronica) ha posto una serie di problemi ai quali il diritto non poteva restare estraneo. Si pensi, a tacer d'altri, ai seguenti aspetti: tutela giuridica del software; tutela del-

la riservatezza di fronte al moltiplicarsi delle banche dati elettroniche; responsabilità per danni conseguenti all'uso del computer (c.d. *computer crimes*); contratti conclusi per mezzo dello strumento elettronico, con il connesso problema della "firma digitale"; documenti informatici, etc. Si è andata così formando una particolare disciplina, inserita, anche per ciò che riguarda il settore scientifico-disciplinare, nell'ambito del diritto civile e denominata "*Diritto dell'informatica*".

Ma è evidente che una tale disciplina può tranquillamente continuare ad utilizzare i modelli tradizionali del sapere giuridico, richiedendo al massimo, per essere coltivata, una generica conoscenza del mondo dell'informatica. Essa, pertanto, rimane estranea al nostro problema, che è invece differente: il mondo del diritto può ricevere ausilio e, se sì, in che misura dall'utilizzazione di strumenti informatici?

È innegabile che, nei primi tempi, questo interrogativo aveva suscitato diverse perplessità. Il diritto rientra infatti tradizionalmente fra le scienze umanistiche, caratterizzate da un modello di sapere fondato sull'accumulo delle nozioni e quindi sulla piena valorizzazione del passato, che conserva un'importanza fondamentale per la comprensione

del presente. Lo dimostra, nelle nostre facoltà di Giurisprudenza, il ruolo importante ancora attribuito al diritto romano ed alla storia del diritto, considerati, anche negli ordinamenti didattici previsti dall'ultima riforma, “insegnamenti formativi di base”.

Nella cultura scientifica, invece, si ha pressoché quotidianamente la sostituzione di nuove nozioni alle precedenti, che perdono praticamente ogni valore, finendo col rappresentare solo una base culturale priva di applicazioni pratiche.

È questo il modello al quale si richiama l'informatica, che, pertanto, all'epoca delle sue prime applicazioni, è stata considerata estranea al mondo del diritto e quindi all'insegnamento di esso che viene impartito nelle facoltà di Giurisprudenza.

A partire dagli anni '60, tuttavia, ci si cominciò a rendere conto delle svariate possibili applicazioni dell'informatica nel mondo del diritto. Nacque così negli Stati Uniti una nuova scienza, che fu denominata “*jurimetrics*” e venne subito apprezzata nei paesi anglosassoni (nei quali vige il c.d. Common Law, caratterizzato dal carattere vincolante dei precedenti giurisprudenziali). Si comprese subito, cioè, l'importanza dell'elaboratore elettronico sia al fine di documentazione, sia al fine di un

casione e le finalità del lavoro ne giustificano il carattere panoramico ed il mancato approfondimento dei tanti problemi qui solo accennati.

ANTONINO METRO

Professore ordinario di Istituzioni di diritto romano presso l'Università degli Studi di Messina

E-mail:

Che a medio-lungo termine siano possibili ulteriori e più incisivi interventi non è affatto da escludere. Ma è un discorso che nelle attuali Facoltà di Giurisprudenza, “avvilite” da continue riforme e sconcertanti ripensamenti, non mi pare opportuno neanche proporre.

BIBLIOGRAFIA - La letteratura in argomento è molto vasta. Essa comunque può essere facilmente ricavata dai numerosi scritti di N. PALAZZOLO, ora riuniti nel secondo volume di *IVS e TEKNH. Dal diritto romano all'informatica giuridica*, Torino, 2008, che forniscono anche una panoramica dei numerosi problemi connessi all'informatica giuridica.

ABSTRACT

Nell'ambito di un progetto di ricerca collettivo realizzato nell'Università di Messina, relativo ai nuovi sbocchi professionali accessibili ai laureati in Giurisprudenza, l'autore esamina il rapporto fra il diritto e l'informatica, mettendo in luce quel (poco) che si è fatto e quel che si potrebbe fare per dar vita ad una nuova figura di giurista, il “giurista informatico”. L'oc-

rapido reperimento dei precedenti giurisprudenziali. Negli anni seguenti, tale scienza venne recepita anche in Italia, con differenti denominazioni: si parlò così di “*giuscibernetica*” (Losano) o di “*giuritecnica*” (Frosini), fino alla denominazione, oggi definitivamente prevalsa, di “*informatica giuridica*” (da non confondersi, dunque, con il “diritto dell'informatica” di cui si è parlato sopra).

3. – L'informatica giuridica presenta una serie di interessanti prospettive, soprattutto sotto il profilo della documentazione, che può riguardare molteplici settori, date le grandi possibilità offerte da computers dotati di una memoria sempre più vasta, nonché di strumenti di archiviazione portatili (CD Rom, DVD)¹.

¹ Per gli studiosi di diritto romano, proprio questi strumenti rappresentano un prezioso aiuto, sia per la ricerca delle fonti che per l'informazione bibliografiche, risparmiando lunghe ed estenuanti ricerche: basti citare i notissimi *Biblioteca Iuris Antiqui. Sistema informatico integrato sui diritti dell'Antichità*² (Direzione scientifica di N. Palazzolo), Catania, 2000 e *FIURIS. Archivio elettronico per l'interpretazione delle fonti giuridiche romane* (diretto da P. Catalano e F. Sitzia), Roma, 1994 e la più recente *BD-ROM. Archivio elettronico della letteratura romanistica* (Direzione scientifica di N. Palazzolo), che

Non è possibile, al riguardo, fornire una rassegna completa, ma solo uno “spaccato” esemplificativo, che coinvolge svariati settori della realtà giuridica.

In primo luogo, nel *mare magnum* della nostra legislazione, la digitalizzazione dell'intero *corpus* normativo, integrata da opportuni sistemi di accesso al materiale archiviato, fondati su opportuni schemi di classificazione, e dal continuo aggiornamento di esso può rappresentare una vera rivoluzione nel sistema. In parte, qualcosa in materia già esiste, ma, ad esempio, il processo che porta alla pubblicazione delle leggi nella Gazzetta Ufficiale ed al loro inserimento nella raccolta ufficiale delle leggi dello Stato è tuttora regolato da procedure basate sulla trasmissione del testo cartaceo.

Nel campo penale, si pensi alle svariate utilità che possono venire (ed in parte sono già venute) dall'informatizzazione della giustizia. A parte l'ormai diffuso sistema di raccolta di sentenze (gli antichi “massimari” cartacei

ha finora consentito la riproduzione di trattati e manuali di diritto pubblico e storia del diritto (1839-1920) (vol. I, 2004), di molte fondamentali opere sulla storia delle fonti e della giurisprudenza (vol. II, 2006) e di trattati e monografie sul processo civile romano (vol. III, 2010).

ridica sarà legata al S.S.D. della Filosofia del diritto.

Allo stato, dunque, l'unica via possibile è quella già intrapresa da qualche anno da varie Facoltà di Giurisprudenza: la proposizione di Master. È il caso del Master in *Diritto delle reti telematiche. Commercio elettronico e profili giuridici della new economy*, che si svolge presso il Dipartimento di diritto privato e teoria del diritto dell'Università di Messina e si prefigge di formare specialisti nel Diritto delle reti telematiche con conoscenze in Net-Economy, Net Law, E-Business, che siano in grado di svolgere attività di consulenza legale per le imprese e gli altri soggetti che operano attraverso la rete.

Al master possono essere ammessi laureati provenienti dai tradizionali corsi quadriennali o da quelli specialistici in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scienze giuridico-economiche. Il corso integra le conoscenze di base, garantite dalla laurea posseduta, fornendo una specializzazione strettamente legata all'informatica, affianca cioè al tradizionale modello di sapere delle lauree attinenti al settore giuridico un nuovo modello fornito dalle tecnologie dell'informatica e della comunicazione.

nale dotato di specifiche competenze professionali. Da tempo è stata avanzata la richiesta della creazione di un apposito settore scientifico-disciplinare (Ius/22, Informatica giuridica), ma la proposta è destinata a non aver seguito, soprattutto nell'ottica attualmente prevalente a livello ministeriale, che registra, in senso contrario, la tendenza ad una notevole riduzione del numero dei settori scientifico-disciplinari.

7. – Fino a quando permarrà una tale situazione, sarà difficile immaginare, nel quadro dell'offerta formativa delle varie Università, l'introduzione di moduli nuovi. Ad esempio, la creazione di un nuovo corso di laurea (triennale o, più verosimilmente, specialistico) in "Informatica giuridica" non appare allo stato matura, proprio per la difficoltà di creare un corpo docente formato da specialisti dotati di entrambe le competenze e non, invece, in parte da giuristi (non informatici) ed in parte da informatici (non giuristi). La creazione di "giuristi informatici" non può passare che attraverso un'autonomia sia scientifica, sia soprattutto didattica, allo stato, come si è detto, irrealizzabile, fino a quando l'informatica giu-

sono stati ormai quasi totalmente sostituiti da CD Rom e da sistemi interattivi on-line) e la gestione multimediale dei dibattimenti (ad es. le testimonianze rese in video-conferenza), l'aspetto più consistente sta nella creazione di banche dati, che potrebbero presentare grande utilità in differenti campi: si pensi alle misure cautelari reali e personali, al supporto che può venire all'attività di coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia, all'acquisizione dei fascicoli cartacei in formato PDF, all'archiviazione delle sentenze e dei provvedimenti, all'esecuzione penale, etc.

Nel campo civile, è sufficiente pensare all'attività notarile o forense, nella quale pullulano iniziative private che i singoli professionisti utilizzano in maniera più o meno ampia, sulla base di vari fattori (età anagrafica, volume di affari, tradizionalismo o propensione al nuovo, etc.).

Nel campo della pubblica amministrazione, poi, molto resta ancora da fare. I pubblici funzionari lavorano ancor oggi con la carta e la penna ed anche atti amministrativi molto semplici e sempre uguali (nei quali quindi è assente l'apporto personale di chi li redige) sono ogni volta il frutto di una personale elaborazione del funzionario responsabile.

4. – Ma l'informatica giuridica potrebbe anche prestarsi a svolgere una “funzione attiva”, che va molto al di là dell'attività di archiviazione e di documentazione. Certo, considerando che il diritto è una scienza pratica (Pugliatti), che deve fare quotidianamente i conti con le molteplici manifestazioni della realtà, sarebbe utopistico pensare che l'elaboratore elettronico possa addirittura sostituire il giurista, come si era ritenuto, nei paesi di Common Law, quando al computer, divenuto un completo raccoglitore di precedenti giurisprudenziali, si voleva attribuire il compito di elaborare, appunto sulla base di questi, una sentenza da applicare ad un nuovo caso (si parlava allora di un “oroscopo giuridico automatico”, che poteva essere fornito dal computer). Ci si accorse ben presto, infatti, che i fatti sottoposti di volta in volta all'attenzione del giudice hanno sempre un *quid* di imprevedibilità, che solo la mente umana è in grado di valutare, anche se alla luce dei precedenti in materia.

Tuttavia, in alcuni casi di *routine*, nei quali il lavoro dell'operatore del diritto si svolge secondo schemi stereotipati, è possibile, attraverso la creazione di opportuni algoritmi, “insegnare” al computer tali schemi, dando vita ad un dialogo interattivo, tale, se non addirittura da sostituire del tutto l'opera

3) L'insegnamento dell'Informatica giuridica potrebbe teoricamente assicurare il desiderato “salto di qualità”. Con questo intento, esso è stato inserito come obbligatorio in numerosi ordinamenti di nuova creazione (D.M.11/2/1994, istitutivo del corso di diploma di I livello per Operatore giudiziario; D.M. 31/5/1995, istitutivo del corso di diploma di I livello per Operatore della pubblica amministrazione e del corso di laurea in Scienze dell'amministrazione) ed è stato previsto come materia d'esame nel concorso per Uditore giudiziario (D.L. 17/11/1997 n. 398) e quale insegnamento qualificante nel Regolamento interministeriale 26/1/1999, istitutivo delle “Scuole di specializzazione per le professioni legali”. Allo stato attuale, tuttavia, i limiti entro i quali tale insegnamento è costretto ad operare sono inevitabilmente piuttosto angusti. Infatti, per ragioni legate alle origini storiche della disciplina, esso continua ad essere inserito (anche nei più recenti ordinamenti didattici della Facoltà, dal c.d. 3+2 alla nuova laurea magistrale quinquennale) nel S.S.D. Ius/20, Filosofia del diritto. Ne deriva che, in pratica, l'insegnamento viene svolto con i più vari contenuti, molto spesso non da specialisti, e soprattutto che è impossibile bandire concorsi per il reclutamento di perso-

verso tre provvedimenti, applicati talora singolarmente, talora cumulativamente:

1) l'introduzione di una prova pratica di idoneità informatica;

2) l'inserimento nei piani di studio dell'insegnamento di Diritto dell'informatica;

3) l'inserimento nei piani di studio dell'insegnamento di Informatica giuridica.

Ma nessuna di queste soluzioni consente un significativo progresso dell'insegnamento dell'informatica nelle facoltà giuridiche. Infatti:

1) la prova di idoneità (variamente denominata: Informatica di base, Idoneità informatica, Abilità informatica, etc.) si limita quasi sempre ad un generico controllo di quella superficiale conoscenza dei principali strumenti informatici che ormai praticamente tutti i giovani posseggono.

2) Il Diritto dell'informatica, come si è detto, rientra nel S.S.D. Ius/01, Diritto civile, e si limita quindi allo studio – condotto peraltro con metodi tradizionali – dei principali problemi sorti in seguito alla grande diffusione dell'informatica. Inoltre, si tratta quasi sempre di un insegnamento “opzionale”, come tale eliminabile dagli studenti e quindi non considerato in alcun modo essenziale ai fini del conseguimento della laurea.

dell'uomo, da risparmiargli un lungo lavoro preliminare e fornirgli direttamente una soluzione di base, dalla quale prendere le mosse. In tal caso, si va ben oltre dall'accesso al sistema informatico solo per sfruttare la sua grande capacità di immagazzinamento di dati; al contrario, è il computer che interroga l'operatore e, sulla base delle risposte date da questo, è in grado, utilizzando i dati di cui dispone, di “suggerire” la soluzione ad un problema. Si tratta, in sostanza, dello stesso meccanismo del quale si serve la “correzione ortografica”, messa a disposizione dell'utente dai più diffusi sistemi di scrittura (ad es. Word per Windows) e consistente nella possibilità di far verificare un testo all'elaboratore, sulla base di dati preventivamente inseriti, che il computer richiama opportunamente, eventualmente per segnalare errori o suggerire modifiche.

Nel campo giuridico, restando in quest'ordine di idee, è stato prospettato² il caso di un accordo tendente alla separazione personale consensuale di coniugi. Come è noto, tale accordo scaturisce di solito da colloqui, intercorrenti fra i coniugi ed un profes-

² G. OBERTO, *Appunti per un corso di informatica giuridica*, <http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/6218/appunti/lezione1.htm>

sionista o un centro di mediazione familiare, che tendono a chiarire una serie di aspetti, relativi alla durata del matrimonio, alle ragioni del disaccordo, al regime patrimoniale, ai beni ed ai redditi dei coniugi, ai figli, etc. Orbene, l'inserimento di tutti questi dati in un programma informatico potrebbe consentire al computer di suggerire le condizioni della separazione, con riferimento al regime patrimoniale di essa, all'affidamento dei figli, al contributo da versare per il loro mantenimento, e così via.

5. – In maniera sempre più accentuata, quindi, si sente la necessità di una nuova figura professionale, il “giurista informatico”. Se, infatti, nei primi tempi di utilizzazione degli strumenti informatici, poteva essere sufficiente, al giurista preparato secondo i sistemi tradizionali, avere una conoscenza degli strumenti informatici appena sufficiente a consentirgli l'utilizzazione dei vari strumenti di ricerca, oggi l'operatore del diritto, che utilizza per il suo lavoro strumenti informatici predisposti da altri, non basta più. Si richiede cioè per il giurista una formazione interdisciplinare, basata sia sulla formazione giuridica sia su approfondite conoscenze informatiche, in

grado di dare una soluzione a molti dei problemi che nascono nella pratica del diritto attraverso l'uso delle nuove tecnologie. Il giurista informatico è uno specialista della tutela della *privacy*, della riservatezza e segretezza dei dati, di *Internet Law*, del Diritto Amministrativo elettronico e dell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, del documento informatico, della firma digitale, del commercio elettronico e dei contratti informatici, del diritto industriale, di brevetti *software*, del diritto d'autore e proprietà intellettuale, del processo telematico, del diritto penale informatico e in particolare dei c.d. “*computer crimes*”. Di tale figura si avverte l'esigenza in svariati settori, ad esempio nell'editoria *on-line*, nelle biblioteche elettroniche, in tutti gli enti, pubblici o privati, che dispongono di sofisticate banche dati e complessi sistemi informatici.

6. – Come hanno risposto fino ad oggi a questa richiesta le Facoltà di Giurisprudenza e come potranno rispondere in futuro? In linea generale, l'avvertita esigenza di dare spazio all'informatica fra le discipline il cui insegnamento viene impartito nelle facoltà giuridiche è stata comunemente soddisfatta attra-